

ESCLUSIONE DELLE SIM DALL'ADDIZIONALE IRES



NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018



Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento.



Per tali società viene, inoltre, ripristinata la deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi nei limiti del 96 per cento.

OBIETTIVO



Allineare il trattamento fiscale delle SIM a quello dei fondi comuni di investimento, distinguendolo da quello riservato alle banche

LA DISPOSIZIONE DECORRE DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2016

NOVITÀ (Legge di Bilancio 2018)

→ al comma 65 della Legge n. 208/2015, dopo le parole: "fondi comuni d'investimento" sono inserite le parole "e le società di intermediazione mobiliare"

→ il comma 67 della Legge n. 208/2015 è sostituito dal seguente "All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare".

→ all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare"

Cosa sono le SIM



Il D.Lgs. n. 58 del 1998 che disciplina la società di intermediazione mobiliare la definisce come l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento.

Ambito soggettivo	Novità	Decorrenza	Esempio
Società di intermediazione mobiliare	<p>Esclusione dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5%</p> <p>⇒ Deducibilità ai fini IRES nei limiti del 96% degli interessi passivi sostenuti</p> <p>⇒ Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare. Nei predetti limiti sono pertanto deducibili ai fini IRAP</p>	Dal 2017 (primo effetto nel Modello Redditi/2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi passivi sostenuti nel 2017 = 100.000 euro • Interessi deducibili = 96.000 euro • Variazione in aumento (di 4.000 nel Modello Redditi/2018)